

Verletzung des § 16 Absatz 2 der Kantonsverfassung aufzuheben.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Der Rekurs wird als begründet erklärt und es wird mithin das angefochtene Urtheil des Obergerichtes des Kantons Aargau vom 2. Dezember 1882 als verfassungswidrig aufgehoben.

---

## B. CIVILRECHTSPFLEGE

### ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

---

#### I. Abtretung von Privatrechten.

##### Expropriation.

17. *Sentenza del 13 marzo 1883 nella causa fratelli Pedrazzi contro la Società della ferrovia del San Gottardo.*

A. Nel piano parcellare delle espropriazioni nel comune di Magadino era previsto, al chilometro 7019, un passaggio a libello pel fondo N° 307, che la strada ferrata doveva attraversare su tutta l'estensione da mattina a sera.

Col loro atto di notificazione alla grida (del 7 agosto 1879) i signori fratelli Pedrazzi chiedevano fra altro: « la costruzione di una rampa d'accesso sul terreno espropriato agli eredi Meschini. »

Andati a vuoto i tentativi per un amichevole componimento, la Commissione federale di stima pronunciava agli 11 di novembre di quell'anno il suo giudizio, registrandovi fra altro:

a pag. 3: « Con insinuazione del 7 agosto 1879 i fratelli Pedrazzi domandano... 2. oltre al passaggio a livello progettato al chil. 7019, un cavalcavia al chil. 6910; » e più sotto

a pag. 5: « 2. Il sentiero che attualmente serve agli espropriati per la coltivazione del loro fondo viene sostituito, giusta il piano, da un passaggio a livello al chil. 7019. Preferendo però i signori Pedrazzi un cavalcavia al chil. 6910, la Direzione ha già dichiarato di annuire. In ogni modo però non potendo la stessa venir obbligata a dar due passi... « e infine al disp. 7: « Le dichiarazioni della Direzione sub. 3;

4 e 5 » (manca dunque il N° 2) della motivazione sono per la stessa vincolanti. »

B. Ricorrendo per altri punti contro siffatta decisione al Tribunale federale, i fratelli Pedrazzi dichiaravano ... 2° « La sentenza della Commissione lascia ai fratelli Pedrazzi la facoltà di optare tra il passaggio a livello segnato nel piano al chil. 7019 oppure la costruzione di un cavalcavia che la Società si obbliga a fare al chil. 6910. Or bene, tra i due mali essi preferiscono quello che sembra il minore ed optano pel cavalcavia. »

Nella sua memoria di risposta al ricorso la Direzione della ferrovia osservava i termini generali: « che le varie riserve contenute a favore degli espropriati nel giudizio di stima erano — in mancanza di gravame per parte della Società espropriante — da ritenersi come passate in cosa giudicata e quindi come senza scopo le relative pretese dei fratelli Pedrazzi. »

E il Tribunale federale, difatti, non s'è occupato di quest'ultimo nè durante l'istruttoria della causa, nè quando pronunciò il suo giudizio sulla medesima.

C. Successivamente, avendo la Direzione della ferrovia fatto fare al chil. 6910 un semplice passaggio a livello, i fratelli Pedrazzi se ne lamentavano e chiedevano categoricamente: o la costruzione d'un cavalcavia o un indennizzo di fr. 4000 con la cessione delle scarpe.

La Direzione, all'invece, inoltrava — sulla scorta degli art. 40 della legge federale sulle espropriazioni e 197 della procedura civile federale — un'istanza (14 settembre 1882) d'interpretazione, al cui mezzo domandava: « piacesse al Tribunale federale dichiarare che il preavviso 14 luglio 1880 della sua delegazione, così come il giudizio di stima, sono ad intendersi nel senso che al chil. 6910 la Società del Gottardo ha soltanto l'obbligo di costruire un passaggio a livello. »

D. Respinta l'istanza stessa ai 22 settembre detto anno dal Tribunale federale per titolo d'incompetenza, ossia per la ragione che avrebbe dovuto essere presentata alla Com-

missione di stima e solo da questa definita, la Società ferroviaria ne otteneva dal Consiglio federale la convocazione e formulava si tosto (27 ottobre) analoga richiesta di revisione, con cui proponeva a giudicare :

1° « Che la Commissione di stima avesse ad interpretare, rispettivamente correggere il di lei giudizio 11 novembre 1876 nel senso che la ferrovia del Gottardo invece di un *passaggio a livello* al chil. 7019 debba solo costruire uno al chil. 6910, ma non già (in quest'ultimo luogo) un *cavalcavia*. Eventualmente, e pel caso non potesse farsi luogo a questa domanda, dacchè la costruzione di un cavalcavia sarebbe impraticabile e di una spesa sproporzionata ;

2° » Che la Commissione stabilisca l'indennizzo da corrispondersi agli espropriati per essersi costruito al chil. 6910 soltanto il passaggio a livello e non il cavalcavia. »

Comunicata la domanda ai fratelli Pedrazzi e udite le parti in verbale contraddittorio sui luoghi del litigio, la Commissione di stima interpretava, con suo giudizio del 1° dicembre 1882, la precedente sentenza 11 novembre 1879 nel senso « che la comunicazione fra gli appezzamenti della proprietà Pedrazzi dovesse avvenire al mezzo di un semplice passaggio a livello. »

E. Di là ricorso (30 dicembre) dei fratelli Pedrazzi al Tribunale federale con le seguenti conclusioni :

1° « Sia annullata la decisione della Commissione di stima dianzi riferita ;

2° » Subordinatamente, sia ingiunto alla Società della ferrovia del Gottardo di costruire il cavalcavia al chil. 6910.

3° » Più subordinatamente, che ove si sostituisca al cavalcavia il passaggio a livello, la Società del Gottardo sia obbligata ad indennizzare i fratelli Pedrazzi, e qualora non avvenga accordo fra le parti in punto alla quantità dell'indennizzo o compenso, in tal caso debba venire determinato peritalmente. »

A conforto di queste loro domande i fratelli Pedrazzi adducono per sommi capi le ragioni che seguono :

« Previa constatazione del fatto che nè delle istanze della

Direzione al Tribunale ed al Consiglio federale, nè delle rispettive decisioni di queste autorità ci venne data qualsivoglia diretta comunicazione, noi abbiamo già formalmente protestati quegli atti di *nullità*, perchè in nostro confronto clandestini e quindi lesivi del diritto di audizione che ci guarentivano gli articoli 195 e 198 della proced. civ. fed., e negata ogni *competenza alla Commissione di stima* di occuparsi della revisione ed interpretazione di un contratto formale, che doveva eseguirsi e non deludersi, e di giudicati precisi, definitivi ed espliciti. Quella eccezione noi manteniamo anche di fronte al contrario giudizio, da cui ci aggraviamo, e la manteniamo fondati sugli art. 35 della legge sull' espropriazione e 28 della legge organico-giudiziaria, i quali mettono in sodo la esclusiva competenza di questa corte. Trattasi, difatti, in concreto di applicare una convenzione seguita giudiziariamente fra le parti, emergente da atti ineccepiti e ineccepibili, e l'applicazione dei contratti è di sola spettanza dei tribunali; la Commissione di stima cessò d'ogni *officio* quando ci diede atto, nel considerando 2° e nel dispositivo 7° della sua sentenza, dell'offerta della Direzione e dell' obbligazione assunta di costruire, a nostra scelta, il cavalcavia al chil. 6910 invece del passaggio a livello al chil. 7019. Se quindi potesse essere questione di revisione o d'interpretazione, questa aspetterebbe al Tribunale federale che fece propria quella sentenza e pronunciò definitivamente sulla medesima. — Ma non era, del resto, il caso nè di *revisione*, perchè anche l'esame più superficiale dell'art. 192, N° 1, 2 e 3 proc. civ. fed., dimostra la deficienza assoluta degli estremi stabiliti per far luogo a questo eccezionale rimedio, senza contare che sarebbero già decorsi i fatali prescritti dagli art. 193 e 194 *ibidem*, — nè d'*interpretazione*, perchè oltre al trattarsi di un obbligo contrattuale più volte confermato e protetto altresì dall' autorità della cosa giudicata, non regge in nessun modo l'asserto che l'obbligo di costrurre il cavalcavia al chil. 6910 invece del passaggio a livello al chil. 7019 sia l'effetto di equivocità, o di oscurità, svista od errore dell'accordo seguito o di giudizi emanati. — Il giudizio 1° dicembre

della Commissione di stima vuol quindi essere in ogni ipotesi emendato, non riposando il medesimo su nessun motivo enunciato e plausibile e precludendo esso i fratelli P. persino dal diritto di percepire qualsiasi compenso per il danno che loro deriva dalla eventuale mancanza di quel mezzo di libera, sicura e continua comunicazione fra i due appezzamenti del latifondo.

F. Nella sua risposta del 14 p.° p.° febbraio la Direzione della Società ferroviaria contesta innanzitutto ai fratelli Pedrazzi, a norma del precedente giudizio 22 settembre 1882 di questa Corte, il diritto di ricorso contro la querelata decisione interpretativa della Commissione di stima, essendochè la medesima sia stata pronunciata in pieno ossequio ai prescritti di legge e diventata senz'altro definitiva, e propone in seconda linea la conferma pura e semplice di detta decisione, perchè assolutamente conforme alla vera intenzione delle parti e del giurisdicente, quale appare indubitata dalle insinuazioni alla grida degli esproprianti, dalle discussioni vertite durante i sopraluoghi, dalla disamina dei luoghi, dalle spiegazioni dei tecnici e dal significato usuale dei vocaboli in querela.

G. Ai 18 di marzo, sull'invito del giudice federale delegato all'istruzione e dopo aver conferito con gli altri membri della Commissione federale di stima, il presidente di quest'essa dichiara :

1° « In occasione del sopraloco in novembre 1879 le parti nel loro verbale contraddittorio, non divergevano tra loro che in merito alla *località dove* dovesse essere accordata la comunicazione per le proprietà Pedrazzi divise dalla linea, prevista nel piano con un *passaggio a livello* al N° 7019, che la Direzione si dichiarò disposta di traslocare al N° 6910. Nè dall'una nè dall'altra parte non venne in quell'occasione nè parlato, nè accennato minimamente che cambiando il luogo si avesse intenzione di cambiare il detto passaggio in un'altra costruzione che quella di passaggio a livello, e la Commissione con lasciar correre il termine di *cavalcavia* al N° 6910 non aveva intenzione alcuna di stabilire altro genere

di costruzione che un passaggio a livello (Uebergang), senza volergli dare un significato restringente come può essere d'uso nello stile tecnico (Ueberbrückung).

2° » Il secondo giudicato della Commissione 1° dicembre 1882 era guidato dalla positiva ed in dubbia considerazione come sopra e precisava il significato di un semplice passaggio a livello. »

*Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :*

1° In tesi generale, e di fronte agli articoli 28 e 35 della legge federale 1° maggio 1850 sull'espropriazione forzata, non può essere dubbio che il Tribunale federale sia competente a giudicare di quei reclami che riflettono la procedura seguita dalle Commissioni di stima nelle cause d'espropriazione o sono diretti contro decisioni di merito delle medesime, semprechè non si tratti di tali sentenze dalle quali non si possa — a causa della loro stessa natura — aggravarsi.

2° Per ciò che riguarda però la procedura seguita in concreto caso dalla Commissione di stima, il reclamo dei fratelli Pedrazzi è destituito di fondamento. Che le domande d'interpretazione relative a giudicati delle Commissioni di stima debbano essere a queste e non al Tribunale federale indirizzate, fu già precedentemente pronunciato nella causa Dreier contro la ferrovia Berna-Lucerna (Racc. off. II, p. 329); il perchè, nel suo rescritto del 22 settembre ultimo scorso, col quale si è rimandata la Società del Gottardo a formulare la sua istanza d'interpretazione al foro della Commissione di stima, la giudicante Corte s'è limitata a confermare la sua apprezzazione di prima. Se poi tali domande vogliano essere trattate dalle Commissioni di stima a procedimento orale o scritto, non appare da nessun disposto di legge stabilito, attesochè l'art. 198 della procedura civile federale non faccia stato nè regola per quei consessi; alla stessa Commissione s'aspetta quindi in ogni singolo caso di scegliere, a suo pieno arbitrio, quella procedura che meglio le sembri opportuna o necessaria. Certo che nel fare la detta scelta essa dovrà vegliare acchè ognuna delle parti in lite ottenga in giudizio di

essere udita, ma che nella fattispecie si sia a questa condizione ottemperato, riluce in modo manifesto del fatto che i ricorrenti furono incontestabilmente citati in tempo debito, e previa comunicazione per copia dell'istanza d'interpretazione della Società ferroviaria, a prender parte ai dibattimenti orali e che durante quest'ultimi essi ebbero occasione di proporre tutte le eccezioni che credessero di poter formulare contro la ricevibilità e la fondatezza dell'istanza medesima.

3° Gioverà dunque esaminare : se il ricorso diretto contro la decisione che la Commissione di stima ha prolatato sotto il 1° dicembre 1882 sia o non sia fondato, e a questo riguardo non può di ricapo essere dubbio, avere il Tribunale federale — per la situazione che gli è fatta dalle disposizioni di legge dianzi riferite (al 1° considerando) — la competenza d'indagare, se siavi stato in concreto un vero caso d'interpretazione, oppure se l'obbligo in querela della ferrovia del Gottardo alla costruzione di un « cavalcavia » riposi — come dai ricorrenti si pretende — su un contratto fra le parti intervenute o rispettivamente se la decisione 1° dicembre p.° p.° abbia oltrepassato i confini d'una semplice interpretazione della sentenza 11 novembre 1879 e contenga piuttosto una variante di essa. Nell'una direzione si come nell'altra il decreto 22 settembre 1882 di questa Corte, che ha risolto soltanto la questione della competenza, non crea pregiudizio di sorta alcuna.

4° Ora l'affermazione che siavi stata da parte della ferrovia del Gottardo l'assunzione per contratto di un obbligo qualsivoglia alla costruzione di detto « cavalcavia » manca evidentemente di consistenza. Dinanzi alla Commissione di stima, difatti, non fu mai parola di un accordo fra i contendenti in merito a quell'obbietto, ma intervennero semplicemente dal lato della Società ferroviaria alcune dichiarazioni, alla cui osservanza ella fu poi nel contesto della decisione di stima vincolata e sulle quali la Commissione ha basato al riguardo del punto controverso il proprio giudicato. Ma la circostanza che in quest'esso la Commissione ha lasciato ai ricorrenti la scelta fra il passaggio al chil. 7019 e quello al 6910 e il fatto che i ricorrenti — a vece di trarne argo-



mento di gravame — fecero la scelta che loro conveniva, non tolgono a quella sentenza il carattere di giudiziale pronunciata e non valgono segnatamente a giustificare le tesi del contratto.

5° Similmente insostenibile è l'argomentazione dei ricorrenti che consiste a dire — non essere il querelato giudizio della Commissione di stima un'interpretazione, ma una revisione della primitiva sentenza dell'11 novembre 1879. L'istanza della ferrovia del Gottardo fondavasi invero esclusivamente su ciò che nella sentenza primitiva era incorso un errore di redazione, non corrispondendo il vocabolo « cavalcavia » all'intendimento della Commissione; ora è certo che semplici errori di redazione possono essere rettificati per la via dell'interpretazione (art. 197 della proc. civ. fed.), mentre invece la quistione a sapere, se fosse in realtà soltanto un errore di redazione, è tale che per la sua stessa natura si sottrae alla disamina del Tribunale federale. Sotto questo riguardo la Commissione di stima è sola in grado di pronunciare, epperò il suo giudizio deve aversi in conto di definitivo.

6° In presenza di queste considerazioni cadono tutte le domande accampate dai ricorrenti, le principali quanto le subordinate, conciossiachè tutte riposino sulla supposizione — da quanto sopra dimostrata insostenibile — che la ferrovia del Gottardo sia stata per virtù della sentenza 11 novembre 1879 o rispettivamente per effetto delle dichiarazioni da essa fatte in corso di procedura giuridicamente vincolata all'obbligo della costruzione di un cavalcavia.

Conseguentemente

il Tribunale federale

pronuncia :

Il ricorso 30 dicembre 1882 dei fratelli Pompeo, Gioachimo e Guglielmo Pedrazzi, di Magadino, contro la decisione 1° stesso dicembre della Commissione federale di stima per la linea Cadenazzo-Pino, è rejetto perchè privo di fondamento.

---

**II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.  
bei Tödtungen und Verletzungen.**

**Responsabilité  
des entreprises de chemins de fer, etc.  
en cas d'accident entraînant mort d'homme  
ou lésions corporelles.**

18. Urtheil vom 19. Januar 1883 in Sachen  
Centralbahn gegen Wittwe Meier und Konsorten.

A. Durch Urtheil vom 30. November 1882 hat das Obergericht des Kantons Solothurn erkannt: „Verantworterin und „Appelantin Schweizerische Centralbahngesellschaft ist gehalten, „der Klägerin und Appellatin Wittwe Viktoria Meyer zu ihren „eigenen Händen und als Vertreterin ihrer vier minderjährigen „Kinder nur die Summe von 2860 Fr. auszurichten.

„Bezüglich der Kosten wurde erkannt: Dieselben erliegen mit „20 Fr. heutiger Urtheils- und 30 Fr. Vortragsgebühr auf der „Verantworterin Schweizerische Centralbahn im Betrage von „207 Fr. 35 Cts.“

B. Gegen diese Entscheidung erklärte die Beklagte Schweizerische Centralbahngesellschaft die Weiterziehung an das Bundesgericht. Bei der heutigen Verhandlung trägt der Vertreter derselben unter eingehender Begründung darauf an: Es sei, weil der Ehemann und Vater der Kläger den seinen Tod verursachenden Unfall ausschließlich selbst verschuldet habe, das Urtheil des Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 30. November 1882 im Sinne der gänzlichen Abweisung der Klage abzuändern unter Kostenfolge. Dagegen trägt der Vertreter der Kläger auf Bestätigung des obergerichtlichen Urtheils unter Kostenfolge an, indem er ausführt: Er müsse allerdings mit der zweiten Instanz anerkennen, daß den getödteten Ehemann und Vater der Kläger ein gewisses Verschulden treffe, allein dieses sei jedenfalls kein schweres und kein ausschließliches,